



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI  
DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE

JONIAN DEPARTMENT - MEDITERRANEAN ECONOMIC AND  
LEGAL SYSTEMS: SOCIETY, ENVIRONMENT, CULTURES



## ANNALI 2014 – ANNO II

(ESTRATTO)

RECENSIONI



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

BRUNO NOTARNICOLA, DOMENICO GAROFALO, RICCARDO PAGANO,  
GIUSEPPE LABANCA, FRANCESCO MASTROBERTI,  
NICOLA TRIGGIANI, AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

COMITATO SCIENTIFICO

DOMENICO GAROFALO, BRUNO NOTARNICOLA, RICCARDO PAGANO,  
ANTONIO FELICE URICCHIO, MARIA TERESA PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI,  
DANIELA CATERINO, MARIA LUISA DE FILIPPI, ARCANGELO FORNARO,  
IVAN INGRAVALLO, GIUSEPPE LABANCA, TOMMASO LOSACCO,  
GIUSEPPE LOSAPPIO, FRANCESCO MASTROBERTI, FRANCESCO MOLITERNI,  
CONCETTA MARIA NANNA, FABRIZIO PANZA, PAOLO PARDOLESI,  
FERDINANDO PARENTE, GIOVANNA REALI, LAURA TAFARO,  
SEBASTIANO TAFARO, NICOLA TRIGGIANI

COMITATO REDAZIONALE

STEFANO VINCI (COORDINATORE), AURELIO ARNESE,  
MARIA CASOLA, PATRIZIA MONTEFUSCO, ANGELICA RICCARDI,  
ADRIANA SCHIEDI, GIUSEPPE SANSEVERINO

---

REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ,  
AMBIENTE, CULTURE

CONVENTO SAN FRANCESCO, VIA DUOMO, 259 - 74123 TARANTO, ITALY

E-MAIL: [FRANCESCO.MASTROBERTI@UNIBA.IT](mailto:FRANCESCO.MASTROBERTI@UNIBA.IT)

TELEFONO: + 39 099 372382

FAX: + 39 099 7340595

HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG



ADRIANA CHIRICO, *Profili giuridici della comunicazione nella Chiesa*, Cacucci, Bari 2014, pp. 300, ISBN 9788866113843

Nella società contemporanea la comunicazione ha acquisito una rilevanza sempre maggiore anche grazie ai cambiamenti epocali, che ne hanno mutato struttura e funzione. Tuttavia, non sempre la grande quantità di informazioni e la moltiplicazione dei mezzi di comunicazione favorisce il reciproco ascolto e il dialogo tra persone e popoli. Anche nella vita della Chiesa la comunicazione ha assunto una importanza centrale, perché essa è essenzialmente finalizzata all'annuncio a tutti gli uomini della buona novella del vangelo. Specie a seguito dell'impulso del Concilio Ecumenico Vaticano II, che segnò una sorta di svolta epocale con il decreto *Inter Mirifica*, nel quale più volte è richiamato il dovere di conoscere e usare gli strumenti della comunicazione sociale per annunziare il Vangelo e anche per "*poter giudicare cristianamente ogni avvenimento*", l'interesse si è fatto più attento sia nella direzione di rafforzare la comunicazione all'interno della chiesa sia nel mondo attraverso la chiesa rivolta alla comprensione di ogni situazione difficile e conflittuale e alla analisi degli effetti benefici della conoscenza di ogni verità in quanto partecipazione della unica Verità, su cui è fondata la liberazione personale e la comunione fra i popoli, le nazioni e le culture. Il giudizio ecclesiale sulla comunicazione è, quindi, positivo anche perché essa appartiene a una dimensione educativa, assolutamente necessaria per gli uomini. Inoltre, la chiesa non ignora che la crescita vorticosamente, la diffusione e lo sviluppo delle tecnologie digitali, in molti casi creano discriminazione, accrescendo il divario tra le persone, i gruppi sociali e i popoli. Per questo, è importante stabilire con chiarezza a quali regole si deve ispirare l'uso di tutti gli strumenti della comunicazione, affinché cresca anche la consapevolezza delle implicazioni sociali, etiche e culturali, sia positive sia critiche che derivano dall'uso diffuso di questi strumenti. Infatti, l'interesse della Chiesa per Internet e i media digitali è un aspetto particolare dell'attenzione riservata ai mezzi di comunicazione sociale, come attenzione ai bisogni della persona umana e a quello primario della tutela della libertà e della libertà religiosa. Ciò che importa, nei contesti sociali anche contraddittori, è stabilire con chiarezza regole e obiettivi, affinché questi strumenti dell'intelligenza umana non siano usati, come purtroppo accade sempre più frequentemente, contro la stessa persona umana. Pertanto, oggi in modo sempre più urgente il diritto è chiamato a svolgere un ruolo servente della persona umana al fine di tutelarne i diritti fondamentali da un uso scorretto dei mezzi di comunicazione.

Anche in ambito ecclesiale, i problemi della comunicazione interessano il diritto sia nella sua dinamica interna sia in quella esterna. Esiste, quindi, una stretta attinenza con il diritto e con la codificazione canonica, la quale non si limita alle sole disposizioni del Codice di diritto canonico, ma è variamente sparsa anche in numerosi altri documenti pontifici e del magistero ecclesiale episcopale.

L'efficace studio di Adriana Chirico - pubblicato nell'ambito della Collana "Società-Diritti-Religioni"- viene a inserirsi in questo ambito giuridico, che ad onor del vero non sempre è praticato, come dovrebbe, poiché la maggior parte dei numerosissimi saggi riservati in ambito ecclesiale al complesso tema della comunicazione riguardano gli aspetti teologici, pastorali e sociologici. Adriana Chirico esamina l'ampia e non sempre organica legislazione canonica in materia, sempre avendo cura di evidenziare la peculiarità canonica in relazione alle finalità specifiche della Chiesa.

Lo studio, tra gli altri aspetti, cerca di individuare "la correlazione dinamica tra *depositum fidei* e *munus docendi*, che trova previsione giuridica nel can. 781, relativo al dovere fondamentale dell'istruzione catechetica. Da esso discende l'altro connesso dovere, al quale sono richiamati i fedeli, perché si adoperino in vista di un uso efficace degli strumenti di comunicazione sociale, in adempimento della missione della Chiesa. Il diritto-dovere alla missione evangelizzatrice pone un forte elemento dinamico alla norma canonica e consente di vedere l'interazione tra il disposto del can. 822 con quello dei cann. 747 § 1, 761 e 779" (pp. 153-154).

Ciò richiama, tra l'altro, la sollecitazione del Concilio ai vescovi di vigilare per tenere lontano dal gregge dei fedeli gli errori che lo minacciano e conservarne la comunione nella Chiesa; il che significa, sotto il profilo giuridico, proteggere i fedeli nel diritto di perseverare nella fede cattolica, classicamente sanzionato dal can. 823.

Il Codice 1983 ha voluto dare il più ampio risalto a questo aspetto di tutela della dottrina, attraverso il valore che la missione di insegnare ha nella Chiesa, riservando un intero Libro, il III, alle norme dedicate a questa materia, innovando in modo sensibile rispetto alla normativa del *CIC* 1917, dove si trattava del Magistero ecclesiastico nel più generale contesto del Libro III, intitolato *De rebus* (p. 173).

Occorre, in effetti, che tutte le diverse articolazioni della Chiesa tengano conto che, connesso al tema dei *media*, è il persistere del *ius nativum*, che configura un diritto che è proprio della Chiesa, di far uso degli strumenti di comunicazione, quale viatico alla missione di annunciare il Vangelo a tutte le genti. La disposizione del can. 747 § 1, più che al tema della libertà religiosa, così come viene proposto dalla *Dignitatis Humanae*, sembra richiamarsi al più antico motivo della *libertas Ecclesiae* così come veniva presentato dal *Ius publicum ecclesiasticum* e ancora oggi fondamentale per la vita della Chiesa. Infatti, i rapidi processi di globalizzazione intervenuti proprio grazie all'incremento straordinario degli strumenti mediatici fanno emerge, accanto ai poteri degli Stati, sempre meno esclusivi, anche altri importanti e condizionanti centri di potere che, essendo trasversali rispetto alle realtà statuali, sono

meno facilmente controllabili. Essi, ben più dei poteri statali, potrebbero limitare la libertà della Chiesa, anche in forme arbitrarie” (p. 11).

La vigilanza dell’ autorità ecclesiastica imposta dal Codice per ciò che riguarda i libri ha, dunque, anche questa valenza giuridico-pastorale: consentire ai fedeli di vivere nel quotidiano i misteri centrali della dottrina cristiana, senza subire le distorsioni del relativismo dottrinale. Non si tratta, evidentemente, di mettere in discussione forme di pur legittimo pluralismo e libertà di opinione, ma di dare compiuta forma giuridica al problema, conferendo all’ intervento della norma canonica il compiuto significato di realizzazione della giustizia (p. 80).

In effetti Adriana Chirico non manca di sottolineare che il diritto all’ informazione e alla libera opinione siano diritti che appartengono alla persona umana, tuttavia essi non solo non possono prevalere sul rispetto della dignità altrui, ma non possono avere neppure un ruolo determinante all’ interno della Chiesa e, di fatto, la nozione stessa di *opinione pubblica* non casualmente è assente nel can. 212 e altrove nel Codice di diritto canonico (p. 92). Il diritto canonico colloca, invece, il concetto di libertà del pensiero, che è riconosciuto, su un piano e una finalità del tutto diversi, laddove il can. 212, §§ 2-3, sollecita i fedeli a manifestare liberamente la loro opinione per le proprie necessità e per il bene della Chiesa. Il diritto alla libertà di pensiero chiama in causa in maniera sostanziale i mezzi di comunicazione, considerato che senza la necessaria informazione non è possibile partecipare in modo adeguato alla vita della Chiesa e non è possibile formarsi una propria opinione.

Da questo punto di vista - fa presente l’ autrice - il Magistero si mostra interessato alla formazione morale e religiosa di una opinione pubblica capace di contrastare, sulla base dell’ educazione cristiana, la diffusione del relativismo e del secolarismo contemporanei e a questo riguardo appare evidente l’ importanza che rivestono gli strumenti di comunicazione sociale.

In effetti - come scrivo nella Presentazione del volume - “tra i numerosi profili giuridici che caratterizzano la comunicazione come diritto, due aspetti risultano rilevanti e cioè il diritto di partecipazione e il diritto dei fedeli, che riprende una rivisitazione del rapporto con i contenuti teologici e, soprattutto, con il valore della comunicazione ecclesiale. Questo studio, quindi, si colloca in una prospettiva giuridica che introduce ad una analisi rigorosamente scientifica degli elementi di novità di una vasta materia, come quella della comunicazione”.

Come è evidente, la problematica della comunicazione in relazione al Diritto canonico si presenta nella sua articolata complessità nel saggio di Adriana Chirico - che è docente a contratto di “Diritto canonico e diritti confessionali” nel Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell’ Università degli studi di Bari “Aldo Moro” e docente in “Scienze della religione” all’ Istituto Superiore di Scienze Religiose “Romano Guardini” di Taranto. Di tutta evidenza è l’ utilità del saggio monografico, che pone particolare attenzione alla

legislazione contenuta nelle norme codiciali e in quelle extracodiciali e, pertanto, può adeguatamente favorire l'interesse di studiosi, studenti e operatori cattolici impegnati sul campo nelle attività proprie della Chiesa cattolica.

Gaetano Dammacco

§§§

Antonio Felice URICCHIO (a cura di), *Azione di contrasto della pirateria: dal controllo dei mari a quello dei flussi finanziari*, Bari, Cacucci, 2013, pp. 1-180, ISBN 9788866113218

Nella mia vita di giurista non ho mai avuto occasione di occuparmi di pirateria, né di quella marittima, né di quella terroristica. I miei unici contatti con il diritto del mare risalgono, infatti, alle belle lezioni universitarie tenute da Lefebvre D'ovidio nei primi anni sessanta del secolo scorso e alle conversazioni amichevoli con il collega Leanza e con il compianto amico prof. De Vita, preside della mia antica facoltà napoletana. Ho, perciò, letto il libro contenente gli atti del convegno di Taranto come un neofita, come un cittadino che ha un'informazione non specialistica sul tema e che, appunto quale cittadino, è interessato soprattutto a conoscere come gli Stati e le organizzazioni internazionali abbiano affrontato questo preoccupante fenomeno.

La lettura del libro mi ha suggerito alcune considerazioni, diciamo così per sottrazione, che riguardano non tanto la pirateria in sé e le conseguenti inevitabili deroghe al principio di libertà dell'alto mare che la lotta ad essa comporta, quanto l'uso nella terraferma degli strumenti tecnologicamente più avanzati per prevenirla, combatterla e, soprattutto, per ostacolare la fruizione dei vantaggi finanziari da essa derivanti. Il riferimento è evidentemente alla problematica del cyberspionaggio operato al fine di individuare i canali finanziari attraverso i quali normalmente passano le ingenti somme pagate a titolo di riscatto. A questo tema - meglio noto come follow the money - sono del resto dedicate le relazioni di Giuseppe Marino, Michele Carbone e Luigi Petese, raccolte nel libro.

La domanda che mi sono posto al riguardo è quali siano i limiti dell'uso della Rete come traccia elettronica per individuare i soggetti che riciclano le somme pagate per il riscatto e, di conseguenza, per recuperarle o quanto meno per conoscere la direzione verso la quale esse si muovono. Sembra a me che la maggiore difficoltà che gli Stati democratici incontrano nel dare una soddisfacente risposta a tale domanda sta nel fatto che è molto difficile distinguere tra l'uso discutibile della Rete diretto ad acquisire informazioni sensibili trasgredendo la sovranità territoriale e le relazioni diplomatiche (si pensi solo al caso Snowden e alle immediate reazioni del Brasile e

della Germania) e l'uso della Rete per combattere la criminalità e il terrorismo internazionale, come accade nella lotta alla pirateria. Questa difficoltà impone di affrontare il problema del cyberspionaggio in tempo di pace con molta cautela, avendo riguardo sia al profilo dei diritti umani e della legittimità o meno delle interferenze di tali azioni nella vita privata dei cittadini, sia a quello delle possibili eccezioni alla tutela della privacy giustificate dall'esigenza di garantire la sicurezza e la sovranità degli Stati.

In questo senso e con la stessa prudenza mi sembra si sia mossa l'Assemblea generale dell'ONU con la risoluzione del novembre 2013 su "Il diritto alla privacy nell'era digitale", adottata per consensus, la quale ha evidenziato che l'istituzione di meccanismi di sorveglianza, intercettazione e acquisizione di dati può presentare gravi profili di illegalità e può violare sia l'art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che l'art. 17 del Patto internazionale dei diritti civili e politici. Nello stesso senso va letto anche l'art. 8 della CEDU, il quale non nega la possibilità di ingerenze nella privacy da parte dell'autorità pubblica, ma impone che esse debbano essere stabilite per legge e, comunque, debbano costituire una misura necessaria, in una società democratica, per tutelare la sicurezza nazionale e quella pubblica. Su tale art. 8 si è, del resto, fondata un'importante sentenza della Corte di Lussemburgo di quest'anno (13 maggio 2014 C-13112, grand chambre) che ha stigmatizzato lo strapotere informatico di Google e l'illegalità della raccolta predatoria di dati da essa effettuati in violazione del diritto alla privacy garantito dalla direttiva 95/46 CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al "trattamento dei dati personali".

Tutto ciò significa che, nel definire le misure per combattere in tempo di pace per via telematica la pirateria e il terrorismo internazionale, dovrebbero essere presi in considerazione sia gli interessi degli individui sia quelli degli Stati singoli e riuniti in organizzazioni internazionali, e che l'utilizzo di strumenti informatici intrusivi della privacy dovrebbe essere ammesso solo in presenza di accordi internazionali espressi da tali organizzazioni e stipulati, naturalmente, per la tutela della sicurezza e della difesa militare comune (e non del solo interesse nazionale). Non si tratta di fare una scelta tra il diritto individuale dei cittadini e quello dei singoli Stati e organizzazioni internazionali e sovranazionali, ma di contemperare i diversi valori costituzionali globali implicati, e cioè bilanciare la tutela delle superiori esigenze di sicurezza e di ricerca attraverso la Rete con la tutela dei diritti fondamentali e costituzionali dei cittadini alla riservatezza e alla corretta informazione. Bilanciamenti di questo genere sono, però, molto difficili: intanto, perché richiedono una visione e un'applicazione globale di regole costituzionali comuni; poi, perché nell'operarli ci si trova spesso in una sorta di zona grigia dello Stato di diritto in cui le ragioni della legalità non sempre si allineano con quelle della politica.

Nel nostro Paese questo problema è stato finora risolto a livello interno dalla Corte costituzionale con numerose sentenze, riconoscendo la legittimità degli interventi discrezionali delle autorità pubbliche investite del compito di garantire la

sicurezza, a condizione che il potere d'indagine da esse esplicato risulti strettamente funzionalizzato al superiore valore costituzionale della sicurezza dello Stato-comunità, sia essa esterna che interna, individuale e collettiva. A livello internazionale le cose si complicano, perché - come ho appena detto - si tratterebbe di costruire un sistema giuridico globale, allo stato di difficile se non impossibile realizzazione. Tutte le iniziative assunte finora, pur avendo spesso le sembianze di un bill of rights, sono infatti prive di efficacia vincolante e assimilabili tutt'al più alla c.d. soft law o alla raccomandazione.

Franco Gallo

§§§

M.A. CHAMOCHO y J. LOZANO, *Sobre un hito jurídico – La constitución de 1812 (reflexiones actuales, estados de la cuestión, debates historiográficos)*, Jaén, Universidad de Jaén, 2012, pp. 1-911, ISBN 9788484396222

Dato alle stampe il 19 marzo 2012, giorno del bicentenario della promulgazione della Costituzione di Cadice del 1812, il volume vuol costituire non un solo momento celebrativo ma anche occasione di riflessione su una delle costituzioni che si inseriscono nel solco di quel mutamento sociale che porterà alla realizzazione dello stato liberale. L'opera edita dall'Università di Jaén, si compone di ben cinquanta contributi redatti a cura di cattedratici, professori e giovani ricercatori. Coordinatori del progetto editoriale sono D. Jorge Lozano Miralles, Cattedratico di Diritto Costituzionale e Decano della Facoltà di Scienze Sociali e Giuridiche e D. Miguel Ángel Chamocho Cantudo, Professore titolare di Storia del Diritto e delle Istituzioni e responsabile dello Sviluppo Normativo dell'Università di Jaén. Come ben evidenzia nella sua presentazione Manuel Parras Rosa, Rettore dell'Università di Jaén, l'opera si caratterizza sia per la dimensione interdisciplinare, dal momento che la Costituzione di Cadice viene esaminata sotto il profilo delle scienze sociali, giuridiche, umane e dell'educazione, sia per i nuovi percorsi metodologici adottati.

L'opera inizia con una parte introduttiva funzionale a mettere a fuoco il periodo storico di riferimento analizzando l'effetto che gli aspetti liberali di quella Costituzione ebbero sulla società civile. I riflessi di quest'ultima sul linguaggio, i simboli e l'iconografia costituzionale all'interno della Spagna del tempo, sono spiegati da Gerardo Ruiz-Rico Ruiz e Pedro A. Galera Andreu. Juan Manuel Matés Barco evidenzia invece gli echi che tale costituzione ebbe su quelle degli stati americani di lingua spagnola.

L'opera consta di sette parti ciascuna afferente ad una determinata area tematica. La prima parte è dedicata ai fondamenti ideologici, filosofici e politici della costituzione del 1812 e del loro riverberarsi nelle prime codificazioni. Dal saggio di José A. López García risulta che l'Illuminismo giuridico spagnolo era già ben radicato alla data del 1812, l'assemblea costituente di Cadice fu poi lo strumento che gli conferì forza per poter incidere in modo attivo sui problemi politici, costituzionali, economici e sociali che affliggevano il paese. J. Alberto del Real Alcalá esamina il concetto costituzionale di nazione, María Salazar Revuelta con Ramón Herrera Bravo studiano le basi romanistiche della codificazione civile del 1889 mentre Ignacio F. Benítez Ortúzar la tutela del principio di legalità all'interno del codice penale del 1822. La seconda è dedicata ai diritti e alle libertà fondamentali, i quali non vennero confinati nella parte preliminare della costituzione, come accadde invece in quelle francesi, ma vennero inclusi nel suo articolato: a tal proposito Juan José Ruiz Ruiz teorizza una miglior protezione ad opera delle «leggi sagge e giuste». Non mancano i riferimenti alla condizione della donna a cura di Catalina Ruiz-Rico Ruiz, la quale evidenzia come la Costituzione di Cadice manifestò le contraddizioni del liberalismo costituzionale impegnato da un lato a garantire l'uguaglianza dei diritti e delle libertà fondamentali, dall'altro di fatto discriminava la condizione della donna comportandone l'esclusione dalla cittadinanza e dai diritti civili e politici. Solo una apparenza di neutralità, dunque, che confliggeva con un immobilismo in materia di genere, eredità di epoca napoleonica. La partecipazione alla vita pubblica era limitata al campo della beneficenza e dell'assistenza sociale quale prolungamento dell'attività domestica. Il saggio di Ángel López-Sidro e Daniel Tirapu Martínez tratta infine gli aspetti relativi alla libertà di culto.

Gli organi costituzionali sono al centro dell'indagine della terza parte. Nicolás Pérez Sola e Miguel Ángel Chamocho Cantudo iniziano col considerare che diritto di elettorato, pur essendo ancora limitato alla condizione di cittadino, poteva considerarsi abbastanza rappresentativo; Anguita Susi analizza i rapporti tra Re e Cortes, Ramón Ruiz Ruiz il dibattito sul bicameralismo nei lavori preparatori delle Cortes, José Cuesta Revilla rivolge la sua analisi all'attività del Consiglio di Stato. Il volume continua poi con la disamina dell'amministrazione della giustizia in campo civile e penale, la nascita della giurisdizione amministrativa e i suoi primi contenziosi nonché la qualificazione dell'esercito da assolutista a costituzionale. La quarta parte riguarda gli organi periferici della nazione ossia le amministrazioni locali: in esso Mayte Salvador Crespo e Lourdes de la Torre Martínez ben definiscono e deliniano ruolo e regime giuridico di Diputaciones Provinciales e Municipi, in massima parte territorialmente coincidenti ai regni di epoca feudale. La quinta parte è incentrata sul sistema finanziario, ovvero sui meccanismi impositivi basati sul dovere costituzionale della pubblica contribuzione a partire dal 1812 così come Carlos María López Espadafor spiega nel suo saggio. L'istruzione pubblica è invece al centro dell'indagine della sesta parte che analizza il valore dell'educazione e delle istituzioni educative che

seguirono alla costituzione di Cadice; Alcázar Cruz Rodríguez e M. Consuelo Díez Bedmar evidenziano il ruolo svolto dalle donne nella lotta per la conquista dell'educazione e della cittadinanza. L'ultima parte, la settima, è quella più eterogenea quanto ad ambiti di indagine. Da un punto di vista sociologico Inmaculada Barroso Benítez, Manuel Herrera Gómez e Felipe Morente Mejías affrontano il trattamento dei cialtroni e dei malviventi mentre Luis Javier Gutiérrez quello dei diritti legittimi del vedovo sempre alla luce della Costituzione del 1812. Dal punto di vista del diritto mercantile Arturo García Sanz analizza le tipologie societarie all'interno del codice di commercio del 1829, Jesús María Martín Serrano l'esecuzione della lettera di cambio nel diritto commerciale internazionale. Nell'ottica dell'imprenditoria, Myriam Cano Rubio e María Jesús Hernández Ortiz esaminano il riflesso che la costituzione del 1812 ebbe in tema di esportazioni: attraverso il caso della Gonzáles Byass, impresa familiare vitivinicola con vocazione all'esportazione. Infine va segnalato un interessante e poco esplorato aspetto nel saggio di Raquel Caballero Águila e Antonia Oya Lechuga: la nascita e lo sviluppo della scienza statistica e del calcolo delle probabilità per la prima volta riconosciuti in una norma legale come funzione di governo dello Stato. L'art. 335 della costituzione del 1812 attribuiva infatti alle *Diputaciones Provinciales* una serie di competenze tra le quali la formazione del censimento e della statistica delle provincie.

E' questo un volume che va sicuramente al di là della celebrazione del bicentenario del 1812 volendo riguardare non solamente la cd. «pepa» (così chiamata perché promulgata il 19 marzo, giorno di San Giuseppe) da un punto di vista strettamente normativo, sul quale è certamente fondato e incentrato, ma anche scrutare ogni possibile ambito disciplinare che ad essa si leghi come premessa o come conseguenza onde offrirne un quadro più completo possibile. Un'opera corposa nell'aspetto e poliedrica nel contenuto che offre interessanti e nuove chiavi di lettura.

Daniele Lo Cascio

§§§

R. CAPRARA, F. NOCCO, M. PEPE, O.V. SAPIO, *Libro Rosso di Taranto. Codice architettonico*, Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 2014, pp.1-289, ISBN 9788898851034

Il volume, edito dalla Società di Storia Patria per la Puglia nella prestigiosa Collana «Codice Diplomatico Pugliese», costituisce un significativo contributo per gli studi storico giuridici in materia di privilegi cittadini. Infatti l'opera raccoglie la

trascrizione integrale del c.d. *Codice architiano*, manoscritto secentesco composto di 109 documenti che vanno dal 1330 al 1604 conservato presso la biblioteca del Liceo Archita di Taranto e restaurato nel 1994 ad opera del laboratorio di legatoria e restauro dell'Archivio di Stato di Bari. Il *Codice*, riportante nella versione originale la denominazione *Privilegi dei Principi di Taranto*, fu acquistato da uno sconosciuto dall'allora preside del Liceo Archita Pasquale Ridola alla fine degli anni '20 e fu oggetto di attenti studi da parte di illustri storici del diritto dell'ateneo barese quali Gennaro Maria Monti e Giovanni Cassandro e da parte di storici come Primaldo Coco e Stefano Adiuto Putignani.

Pur in assenza di una integrale trascrizione del manoscritto più volte auspicata ed annunciata da questi stessi autori, alcune pagine della raccolta dei privilegi tarantini ebbero ampia diffusione: nel 1930 Monti dava alle stampe sulla rivista «Japigia» – Organo della R. Deputazione di Storia Patria per la Puglia – il saggio *Il libro rosso di Taranto e le fortificazioni cittadine* nel quale dava atto per primo dell'esistenza del manoscritto e lo identificava con il “libro rosso” della città; nel 1939 Coco pubblicava sulla rivista «Rinascenza Salentina» la trascrizione di 3 privilegi concessi da Ferdinando I d'Aragona nei saggi *Grazie chieste al Sovrano dall'Università di Taranto* (29 ottobre 1490), *Ordinamento Municipale della Città di Taranto* (1 ottobre 1491) e *Grazie chieste al Re dalla Città di Taranto* (31 ottobre 1492); nel 1945 veniva pubblicato postumo sulla rivista «Japigia» un interessante studio di Paquale Ridola dal titolo *Gli statuti municipali e lo statuto di Taranto “per lo bono regimento et quieto vivere”* in cui commentava alcuni privilegi concessi alla città di Taranto da Re Ferdinando I d'Aragona nei quali veniva regolamentato il funzionamento dell'amministrazione cittadina; negli anni 1959-1962 Giovan Battista Massafra – preside del Liceo Archita dal 1955 al 1963 – pose mano alla trascrizione e pubblicazione dei privilegi concessi da Ferdinando I alla città di Taranto dal 1463 al 1494 in 3 diversi saggi pubblicati sugli Annuari dello stesso Istituto intitolati rispettivamente *I privilegi di Ferdinando I di Aragona alla città di Taranto*, *Questioni di precedenza nel Consiglio di Governo della Città di Taranto, al tempo della dominazione spagnola*, *Ferdinando I d'Aragona e la Magnifica Università di Taranto. Privilegi benefici e concessioni dall'anno 1464 al 1494*.

Un'opera sistematica al lavoro di trascrizione dei documenti del manoscritto architiano – anche se purtroppo incompleta - fu avviata a partire dal 1967 dal padre francescano Adiuto Stefano Leonardo Putignani, il quale nel saggio pubblicato sulla collana di *Studi francescani salentini* dal titolo *Il libro rosso di Taranto*, annunciò il proposito di iniziare - in occasione delle manifestazioni celebrative per il millennio della ricostruzione della città di Taranto dopo la distruzione operata dai Saraceni nel 967 – «la pubblicazione delle fonti inedite ed autentiche, esistenti tanto negli archivi locali e nazionali, quanto negli archivi esteri». In particolare l'autore si riferiva al manoscritto conservato nella biblioteca del Liceo Archita – a cui dava il nome di codice architiano – di cui trascriveva il primo documento ivi contenuto (*Inventario*

*dei beni mobili e immobili del Principato*), accompagnato da note ed illustrazioni. L'Autore dava anche informazioni descrittive del manoscritto che definiva una «trascrizione di diplomi originali, in buona parte, custoditi nell'Archivio di Stato di Lecce» che attribuiva a diverse mani. Nel 1972 Putignani riprendeva l'opera avviata, pubblicando altri documenti del Codice architiano in tre saggi comparsi su tre diversi fascicoli della rivista *Cenacolo* fondata l'anno precedente dalla sezione tarantina della Società di Storia Patria per la Puglia. Nel saggio introduttivo contenuto nel primo fascicolo della rivista, l'autore comunicava di avere «già pronta tutta la trascrizione dell'intero codice» non data alle stampe per la notizia di un contestuale lavoro in esecuzione da parte della direttrice dell'Archivio di Stato di Lecce Michela Pastore, mai venuto alla luce. In attesa della pubblicazione «promessa dalla Società di Storia Patria», Putignani decideva di dare alle stampe tra le pagine della citata rivista i documenti contenuti nel Codice architiano, con l'aggiunta di alcuni altri diplomi esistenti nell'Archivio di Stato di Lecce, «senza l'apparato critico richiesto da simili pubblicazioni», in considerazione dello «spirito informatore della rivista che è quello di dare al lettore una buona messe di documenti sui quali poter svolgere i propri studi».

Intanto Giovanni Cassandro, un altro illustre storico del diritto dell'ateneo barese, aveva manifestato interesse per il *Libro rosso* di Taranto in un suo studio - comparso nel 1973 nell'opera collettanea *Studi di Storia Pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli* - intitolato *Un inventario dei beni del principe di Taranto* nel quale riferiva dell'esistenza presso l'Archivio di Stato di Napoli di un elenco descrittivo dei beni della curia del Principato, con specifica dichiarazione dei diritti di gabella, che si trovava anche «trascritto in un grosso manoscritto settecentesco conservato ora nella Biblioteca comunale Pietro Acclavio di Taranto», del quale l'autore forniva una dettagliata descrizione.

In tempi recenti - a parte la pubblicazione di altri sporadici saggi - un rilevante contributo sull'argomento è stato offerto da Rosanna Alaggio con il suo volume *Le pergamene dell'Università di Taranto (1312-1652)* - edito per la Congedo nel 2004 - avente ad oggetto lo studio e la edizione di 109 documenti originali contenuti nell'omonimo fondo archivistico tarantino. Per la pubblicazione dei documenti, in caso di lacune presenti negli originali, l'Autrice si è avvalsa anche del Codice architiano, definito: «esemplare superstite del Libro Rosso di Taranto». Secondo l'Alaggio, i contenuti del manoscritto chiariscono come la finalità immediata della compilazione fosse quella di ottenere una selezione dei più importanti privilegi sovrani e signorili emessi a favore dell'Università e dei cittadini di Taranto, riunendo in un'unica sede documentazione in grado di certificare prerogative e diritti, o regolamenti legati alle procedure amministrative del suo organo di governo: ciò confermerebbe l'ipotesi che la redazione del manoscritto giunto a noi con il titolo improprio *Diplomi dei principi di Taranto* sia stata effettivamente disposta dalle magistrature cittadine.

La mancata pubblicazione del *Libro Rosso* di Taranto costituiva una evidente lacuna nel processo di recupero e valorizzazione delle fonti diplomatiche di Puglia: ciò ha spinto il Dipartimento Jonico dell'Università di Bari a siglare una convenzione con la Società di Storia Patria per la Puglia al fine di pubblicare l'edizione critica dei manoscritti nella collana «Codice Diplomatico Pugliese». La trascrizione è stata realizzata da Roberto Caprara, Ornella Sapio Michele Pepe e Francesco Nocco, sotto la responsabilità scientifica di Pasquale Cordasco con il supporto, in tutte le fasi del lavoro, del comitato scientifico formato da Roberto Caprara, Francesco Castelli, Pasquale Cordasco, Cosimo D'Angela, Michele Marangi, Giulio Mastrangelo, Francesco Mastroberti, Adolfo Mele, Ornella Sapio, Stefano Vinci

La trascrizione, corredata di regesti, *traditiones* e apparati, restituisce alla città il patrimonio inestimabile dei suoi antichi privilegi - sui quali si fondavano diritti e libertà - e offre agli studiosi una fonte preziosa per la storia giuridica, politica e sociale di Taranto. Come affermano i coordinatori del progetto Professori Cosimo D'Angela e Francesco Mastroberti nella *Prefazione*: «E' significativo che ciò si sia realizzato in concomitanza con il radicamento dell'università a Taranto attraverso la creazione e il consolidamento del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo società, ambiente, culture dell'Università di Bari Aldo Moro, a testimonianza di un immediato e positivo incontro dell'Accademia con il “territorio”».

Stefano Vinci

### §§§

Pamela MARTINO (a cura di), *I giudici di common law e la (cross) fertilization: i casi di Stati Uniti d'America, Canada, Unione Indiana e Regno Unito* (Collana del Devolution Club), Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, pp. 1-166, ISBN 9788891605559

Il volume a cura di Pamela Martino raccoglie i contributi di giovani studiosi di diritto pubblico comparato e di diritto internazionale coinvolti nel progetto IDEA Giovani Ricercatori 2011 intitolato “IurComp. Osservatorio e Portale telematico di giurisprudenza comparata: ambiti, metodi, tecniche e prassi di inte(g)razione nell'attività di Corti costituzionali, sovranazionali e internazionali” finanziato dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il tema di ricerca su cui ruotano i diversi saggi è costituito dall'interessante indagine sul dibattito “interno” alle Corti di paradigmatiche esperienze dell'area di *common law* con riguardo al tema del dialogo giurisprudenziale. Il problema analizzato si innesta in un attualissimo filone di ricerca

in linea con la prospettiva storicistica dello studio della giurisprudenza quale concreto banco di prova della legislazione nazionale e sovra-nazionale. Sul punto, la letteratura giuridica inglese è da sempre impegnata sugli studi sulla giurisprudenza «in una direzione chiaramente pragmatica» (G. MINDA, *Teoria post-moderne del diritto*, trad. it. Bologna, Il Mulino, 2001, p. 33). E il pragmatismo americano, legato alla filosofia di John Dewey, Willam James e Charles Sanders Peirce, ha dato vita alla corrente di pensiero denominata *jurisprudence*, che studia il diritto attraverso la pratica delle sentenze. Le teorie realiste, giurisprudenziali e sociali del diritto, sviluppatesi Oltreoceano nel secolo scorso, hanno posto l'accento sull'importanza dei giudici e della giustizia per comprendere appieno il fenomeno giuridico (A. STONE SWEET, *A Cosmopolitan Legal Order. Constitutional Pluralism and Rights Adjudication in Europe*, in *Global Constitutionalism*, 2012, pp. 53 ss.).

Il volume estende questa prospettiva, ponendosi l'obiettivo di verificare l'incidenza del dibattito interno ai collegi giudicanti sui *judicial dialogues* fra le Corti di diversi Paesi nell'area di *common law* (la Corte suprema degli Stati Uniti, la Corte Suprema del Regno Unito di recente istituzione, la Corte suprema Canadese e la Corte suprema dell'Unione Indiana) e dunque sul richiamo ai precedenti giurisprudenziali stranieri. Questo fenomeno di crescente interazione tra gli ordinamenti e di globalizzazione delle regole giuridiche – delineato da Francesco Palermo nel suo saggio introduttivo – ricorda l'osmosi degli “usi forensi europei” che si diffusero tra i Grandi Tribunali nell'età del tardo diritto comune quando si assistette ad un'incredibile circolazione di precedenti “stranieri” tra il Parlamento di Parigi, le *Audentiae* di Castiglia Aragona e di Catalogna, il Gran Consiglio di Malines, il Tribunale Camerale dell'Impero Asburgico, i due Senati regi in Savoia e in Piemonte, la Rota fiorentina, senese e lucchese in Toscana, il Sacro Regio Consiglio di Napoli, il Senato di Milano, la Rota romana etc.

Nel panorama attuale, l'uso del precedente straniero ha aperto la strada ad un ampio dibattito dottrinale e giurisdizionale concernente le forme e le tecniche di interpretazione del diritto con particolare riguardo alle norme di rango costituzionale: le tappe storiche e gli orientamenti di tale dibattito costituiscono il fulcro dei saggi di Laura Fabiano, Maria Dicosola, Valentina Rita Scotti e Pamela Martino che per le diverse aree, statunitense, canadese, indiana e britannica hanno avuto cura di verificare l'impatto che la predisposizione e la formazione culturale dei giudici ha avuto ed ha sull'uso della comparazione nelle decisioni.

Tali studi evidenziano come, nelle diverse realtà geografiche esaminate, si è andato sviluppando a partire dal XIX secolo un intenso circuito comunicativo fra diversi sistemi giuridici, che ha reso i confini nazionali aperti alla circolazione giurisprudenziale tra Corti europee, tra Corti europee e giudici nazionali e tra Corti costituzionali appartenenti a diversi paesi. Tali rapporti – come osserva Marina Calamo Specchia nelle sue conclusioni – hanno dato vita a diverse forme di dialogo, definito “orizzontale” quando riguarda giurisdizioni del medesimo livello europeo o

nazionale; “verticale” tra una Corte appartenente a un livello transazionale e le Corti nazionali dei Paesi aderenti all’ordinamento transazionale; “misto” nel caso in cui, per esempio, la Corte nazionale di un Paese terzo si richiama alla giurisprudenza della Corte transazionale facendo riferimento ad argomenti giuridici e soluzioni tecniche: quest’ultimo caso è quello della Corte suprema del Canada, della Corte suprema dell’India e della Corte costituzionale del Sud Africa che sovente hanno fatto ricorso alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Il collante di tali rapporti sovranazionali risulta costituito da un insieme di principi e regole che costituiscono un “diritto comune contemporaneo”, ovvero un *global legal system* prodotto alla stregua non solo di regole procedurali tipiche di diritto internazionale, ma soprattutto della prassi giurisprudenziale, la cui attuazione comporta da parte dei giudici comunitari l’esercizio di vere e proprie funzioni giurisdizionali e da parte dei giudici nazionali l’assolvimento della duplice funzione di giudici nazionali e di giudici comunitari (Cfr. sull’argomento gli studi contenuti nel volume a cura di G. ROLLA, *Il sistema europeo dei diritti fondamentali e i rapporti tra le giurisdizioni*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 20 ss.). Ad incentivare tale scambio e confronto giurisprudenziale, la nuova competenza consultiva della Corte europea introdotta dal Protocollo n. 16 – analizzata nel saggio di Egeria Nalin – sembra destinata a creare un dialogo istituzionalizzato tra tribunali nazionali e la Corte europea, volto a rafforzare il ruolo rispettivo della protezione dei diritti umani garantiti dalla CEDU, nella prospettiva del miglioramento della tutela di tali diritti, del rispetto delle prerogative nazionali e della corretta applicazione del principio di sussidiarietà. La circolazione di questi pareri consultivi non vincolanti potrebbe dar vita ad un *uso forense europeo* destinato ad applicarsi anche da giudici diversi rispetto a quello richiedente e a superare i confini degli Stati parti della CEDU.

Stefano Vinci